

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

Spett.le  
Media Promo Agency Srl  
Largo Fogliani, 8 - 63900  
Fermo (FM), C.F. e P.IVA  
02247400449

**Oggetto: Acquisizione di servizi di promozione della Regione Marche: realizzazione e messa in onda di contenuti video informativi e redazionali tramite media televisivo in occasione della partecipazione della Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo – Milano 12-13-14 febbraio 2023 – SMART CIG Z0139C1BB1**

Con la presente si comunica il seguente:

## **SCHEMA LETTERA CONTRATTO**

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina dei rapporti tra:

- l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., C.F. e P.IVA: 02918510427, con sede legale in Via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona (AN) (d'ora in poi committente), rappresentata dal dott. Marco Bruschini in qualità di Direttore  
- Media Promo Agency Srl, sede legale Largo Fogliani, 8 - 63900 Fermo (FM), C.F. e P.IVA 02247400449 (d'ora in poi esecutore) in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

Premesso che:

Con Decreto del Direttore n. .... del .... è stato autorizzato l'avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del del D.Lgs 50/2016, per l'acquisizione di servizi di promozione della Regione Marche: realizzazione e messa in onda di contenuti video informativi e redazionali tramite media televisivo in occasione della partecipazione della Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo per un importo di € 1.300,00 oltre ad IVA al 22% pari a € 286,00 per un importo complessivo di € 1.586,00 - SMART CIG Z0139C1BB1.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1) Oggetto**

La presente lettera commerciale (d'ora in poi contratto) ha ad oggetto l'acquisizione di servizi di promozione della Regione Marche: realizzazione e messa in onda di contenuti video informativi e redazionali tramite media televisivo in occasione della partecipazione della Regione Marche alla Borsa Internazionale del Turismo. L'esecutore fornirà nel dettaglio:

- Collegamento in remoto alla diretta streaming web tv dei salottini "talk show" Regione Marche diffusione in Diretta TV integrale sull'emittente FM TV Centro Italia canale 75 DTT Marche e Umbria visibile anche in streaming sul portale web [www.fmtv.live](http://www.fmtv.live) e smart tv piattaforma "INT Italia":
  - n. 5,5 ore domenica 12 febbraio h 10.00-16.30
  - n. 5,5 ore lunedì 13 febbraio h 10.00-16.30
  - n. 4 ore martedì 14 febbraio h 11.00-15.00

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

- n. 6 repliche nei 3 giorni successivi da mercoledì 15 a venerdì 17 febbraio, nelle fasce orarie 10.00-13.00 e 17.00-20.00
- Video notizia 7' minuti con Vs interviste e immagini fiera, montaggio studio in onda spazio NEWS:
  - lunedì 13 febbraio 20.00-23.00
  - 2 giorni di repliche nei punti orari 7.00-13.00-14.00-20.00-23.00
- Condivisione video online sui social media del territorio
- Notizie e web pubblicate sul portale web [www.fmtv.live](http://www.fmtv.live).

## **Art. 2) Durata**

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.

Il contratto avrà la seguente durata: dalla data della stipula sino al 31/12/2023.

## **Art. 3) Stipulazione e perfezionamento del contratto**

La stipulazione del contratto, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del committente, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

## **Art. 4) Modalità di esecuzione**

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

## **Art. 5) Corrispettivo**

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi € 1.300,00+ IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 1.586,00, di cui Euro 0 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

## **Art. 6) Obblighi, oneri e adempimenti a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

L'esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

L'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;

f) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;

g) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal committente o da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera-contratto.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

## **Art. 7) Danni e responsabilità civile**

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **Art. 8) Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore**

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

## **Art. 9) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

## **Art. 10) Certificazione di regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art. 102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni acquisite sono soggette a certificazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione del saldo finale.

## **Art. 11) Modalità di pagamento**

L'esecutore, successivamente all'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione riferita ai servizi di cui alla presente lettera-contratto, provvede ad emettere fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014. L'Agenzia è soggetta a split-payment.

## **Art. 12) Penali e mezzi di tutela**

Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini di quanto previsto alla presente lettera-contratto, il committente applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

## **Art. 13) Risoluzione**

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

In tal caso l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta.

## **Art. 14) Recesso**

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

## **Art. 15) Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"**

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

## **Art. 16) Tracciabilità flussi finanziari**

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: **CIG Z0139C1BB1**.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

## **Art. 17) Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e il committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

**A.T.I.M.**  
(Dott. Marco Bruschini)

Documento informatico firmato digitalmente

**MEDIA PROMO AGENCY SRL**  
(Il legale rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente